

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2017, n. 205

Linee guida in ordine al deposito, alla parifica e alla trasmissione dei conti giudiziali – D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, artt. 137 ss.

Assente l'Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue l'Assessore all'Agricoltura dott. Leonardo di Gioia:

Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) prevede, tra l'altro, all'articolo 138, commi I e II, che le amministrazioni comunichino alla Sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale; prevede altresì che presso la Corte dei Conti sia istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.

La medesima norma precisa che i conti giudiziali e i relativi atti e documenti sono trasmessi alla Corte dei Conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Nello specifico, gli adempimenti in ordine alla resa dei conti giudiziali previsti dal D.Lgs. 174/2016 devono essere adempiuti tramite il Sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali (SIRECO), ovvero un nuovo sistema informativo della Corte dei Conti, appositamente dedicato al deposito del conto presso le Sezioni giurisdizionali territorialmente competenti, in coerenza con il processo evolutivo che vede impegnata la P.A. in ordine alla comunicazione informatica tra Amministrazioni.

Si rende necessario effettuare una ricognizione degli agenti contabili incaricati dalla Regione, a qualsiasi titolo, della gestione del denaro, dei beni e/o dei valori e tenuti alla resa di conto giudiziale, nonché emanare linee guida in ordine al deposito, alla parificazione e alla trasmissione dei conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

In relazione alla nozione di agente contabile deve farsi riferimento all'art. 178 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) ai sensi del quale, sotto la denominazione di agente contabile dell'amministrazione, si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nelle casse dell'amministrazione stessa; b) i tesorieri che ricevono nelle casse le somme dovute all'ente, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati; c) tutti coloro che hanno maneggio di denaro pubblico o sono consegnatari di generi, oggetto e materie; d) i dipendenti cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrata di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche senza autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione.

In riferimento all'ordinamento regionale, sono pertanto tenuti alla resa del conto i seguenti soggetti:

- a) il Tesoriere Regionale;
- b) l'Agente della riscossione Equitalia Riscossione, in relazione ai tributi regionali riscossi dal medesimo;
- c) l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), in relazione al par. 1.10.2 della Convenzione stipulata tra Regione Puglia e A.C.I. e approvata con D.G.R. n. 166 del 29 febbraio 2016;
- d) il Cassiere centrale presso la Sezione Provveditorato - Economato;
- e) il consegnatario dei beni mobili presso la Sezione Provveditorato — Economato.

Al fine di adempiere alle disposizioni di cui al D.Lgs. 174/2016, si propongono le linee guida per regolare il deposito, la parifica e la trasmissione dei conti giudiziali presso la Sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti.

Entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dalla cessazione della propria

gestione, ciascun agente contabile deposita il conto della propria gestione presso la struttura regionale di competenza.

Più specificatamente, il conto del Tesoriere deve essere depositato presso la Sezione Bilancio e Ragioneria; il conto del concessionario di riscossione Equitalia Riscossione e il conto A.C.I. di cui al par. 1.10.2 della Convenzione stipulata tra Regione Puglia e A.C.I. e approvata con D.G.R. n. 166 del 29 febbraio 2016 devono essere depositati presso la Sezione Finanze; il conto dell'Economo cassiere e del consegnatario dei beni mobili in custodia devono essere depositati presso la Sezione Provveditorato - Economato. Restano fermi eventuali ulteriori obblighi legati ad adempimenti contabili.

Gli agenti contabili sono tenuti a presentare in allegato al conto, per quanto di rispettiva competenza:

- a) il provvedimento di legittimazione alla gestione;
- b) la documentazione di resa del conto aderente alla vigente normativa.

Entro i termini di approvazione in Giunta del rendiconto generale della Regione, la Giunta Regionale, previa istruttoria della Sezione regionale presso cui viene depositato il conto e previo parere del Collegio dei Revisori dell'Ente, procede alla relativa parifica. Entro 30 giorni dall'approvazione, il Responsabile della trasmissione, individuato con proprio atto dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, procede al deposito presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti competente, secondo le previste procedure telematiche, del conto giudiziale munito dell'attestazione di parifica e del parere del collegio dei revisori dei conti.

Sezione copertura finanziaria ai sensi del dlgs. n. 118/2001 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore relatore propone l'adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97, articolo 4, comma 4, lett. d).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, dott. Leonardo di Gioia;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate

1. di fare propria la relazione dell'Assessore all'Agricoltura, dott. Leonardo di Gioia, che si intende integralmente riportata;
2. di dare atto che agenti contabili della Regione Puglia sono: - il Tesoriere; - l'agente della riscossione Equitalia Riscossione; - l'A.C.I. in relazione al par. 1.10.2 della Convenzione stipulata tra Regione Puglia e A.C.I. e approvata con D.G.R. n. 166 del 29 febbraio 2016; - il Cassiere centrale e il consegnatario di beni mobili in custodia;
3. di delegare le Sezioni di rispettiva competenza, nello specifico Sezione Finanze e Sezione Provveditorato - Economato, alla trasmissione alla Sezione Bilancio e Ragioneria dei dati identificativi degli agenti contabili e dei relativi provvedimenti di nomina;

4. di dare atto che gli agenti contabili di cui sopra sono tenuti a rendere il conto della gestione alle Sezioni di rispettiva competenza secondo le modalità e nei termini specificati;
5. di disporre che, previa istruttoria delle Sezioni di competenza e relativo parere del Collegio dei revisori, la Giunta parifica i conti e li trasmette, a cura della Sezione Servizio Bilancio e Ragioneria, nella persona del Dirigente o di Suo incaricato, alla Sezione giurisdizionale competente della Corte dei Conti, secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 174/2016;
6. di notificare la presente deliberazione alla Sezione Bilancio e Ragioneria, alla Sezione Finanze e alla Sezione Provveditorato - Economato;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante